

**Sentenza:** n. 35 del Febbraio 2012.

**Materia:** sicurezza pubblica;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettera h, della Costituzione;

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri;

**Oggetto:** Art. 2 della L.r. Calabria del 7 marzo 2011 : “Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria”;

**Esito:** illegittimità costituzionale .

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 35/2012 la Consulta ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria del 7 marzo 2011, n. 4, che all'art. 2 stabilisce che “al fine di garantire la legalità , la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformità e secondo le procedure previste nelle legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n.127 per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00”.

A sollevare la questione di legittimità il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ritiene che la disciplina prevista dalla legge impugnata lede la competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

Per la corte la questione è fondata: le competenze dello Stato e delle Regioni devono rimanere ben distinte e “se è vero che la promozione della legalità non è monopolistica né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di governo” è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della regione non costituiscano strumenti di politica criminale, né generino interferenze anche potenziali con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati.”

La disposizione impugnata non solo interviene sulla materia dove è già intervenuto il Codice dei contratti pubblici (D.gls. 163/2006) prevedendo il “controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera” e alla tracciabilità delle risorse derivanti da Fondi strutturali europei e Fondi Fas attraverso l'apertura di uno o più conti correnti dedicati, ma va oltre, vietando l'apertura di più conti e soprattutto imponendo l'obbligo del conto dedicato al raggiungimento della soglia di 10.000 euro.